

Cassella I.

A. B.  
S. D. /

Statuto Organico

25 Ottobre 1874

Approvato con R. Decreto 26 Novembre 1874



31.

Provincia di Siracusa

comune di Spaccaforno

Circondario di Modica

Statuto Organico

dell'

Confraternita di Santa Maria Maggiore di Spaccaforno

Statuto Organico  
della  
Confraternita di Santa Maria Maggiore  
di  
Spaccavento

Capo I<sup>o</sup>

Origine, sede, scopo, redditi

*Art<sup>o</sup> 1<sup>o</sup>* L'Anticonfraternita sotto titolo di Santa Maria Maggiore, che ha sede nel Comune di Spaccavento, costituita in fara di Real Decreto del 26 Dicembre 1783, dato in Palermo dal Viceré di Sicilia Marquis Caracciolo, è riconfermata con altro Decreto del 10 Maggio 1842, oggi si regge secondo le norme tracciate dalla legge 5 Agosto 1862, e relativo regolamento del 29 Novembre dello stesso anno

*Art 2<sup>o</sup>* Il suo principio nopo sì è quello del mutuo soccorso, in caso di bisogno fra i confratelli, della reciproca assistenza in caso di malattia, e di assicurazione gratuita in caso di morte. All'uso si alleggerà in bilancio la somma di lire vento. Ed ove mai qualcuno dei confratelli non abbia bisogno dell'erariale suo diritto, dopo sarà impiegato in altre opere di beneficenza dentro il Comune, prorio deliberato dell'An-

confraternalità —

2<sup>o</sup> In ogni anno, nel di 15 Agosto, giorno dedicata alla festività di Maria Assunta in Cielo si estenderà un legato di £ 150 per elemosina da distribuirsi a poveri bisognosi del comune, non minore di Liravana, né maggiore di Lire cinque per cada uno.

3<sup>o</sup> In ogni primo di Gennaio sarà distribuita la somma di £ 100 come legato di devozione ad una fama povera maritanda —

4<sup>o</sup> In ogni due del mese di Novembre nell'occasione della commemorazione dei confratelli defunti sarà distribuito un legato ad un giardino di famiglia povera, ed il più meritevole, il quale vorrà intraprendere studi Licentiativi universitarii, nella somma di £ 150 —

5<sup>o</sup> Avverando si qualche malattia epidemica nel comune, tali i poveri bisognosi godranno del beneficio di ricevere quanta vanta dei medicinelli per la propria conservazione della salute, stabilendone un'annua somma di £ 150. Valisomme saranno annualmente al termine del bilancio, ed inviso d'insufficienza dei beni patrimoniali dell'Arciconfraternita verranno aumentati colle contribuzioni dei confratelli, che si riserbano di stabilire appena sperimentato il bisogno —

Art. 5<sup>o</sup> L'Arciconfraternita provvede allo scopo di sua istituzione, colle proprie rendite

patrimoniali, provenienti da beni immobili, ansi, rendite in capitali, e da rendite sul Dibito Pubblico risultanti dallo inventario compilato in data del 5 Diembre 1866, nonché con contribuzioni volontarie.

## Capo II

Ammissione ed espulsione dei confratelli.

- Art. 4<sup>o</sup> L'Arciconfraternita viene composta di 100 individui, e per esser ammessi a far parte della stessa debbono avere i seguenti requisiti:
- 1<sup>o</sup> Di permanenza e domicilio nel comune di Spagnaforra
  - 2<sup>o</sup> Di appartenere alla classe dei civili maestri e degli Agnolotti
  - 3<sup>o</sup> Di età cristiano cattolico, e di buoni costumi.
  - 4<sup>o</sup> Dell'età di anni venti a cinque compiuti

Art. 5<sup>o</sup> Le suddette condizioni devono essere compiute con documenti che saranno annesi alla dimanda, da presentarsi al Presidente dell'Amministrazione dell'Arciconfraternita. Gli ammessi hanno il diritto a votare, e possono essere eletti a qualunque ufficio, salvo i casi d'incompatibilità previsti dalla legge.

Art. 6. Cessano di far parte dell'Arciconfraternita, e vengono annullati dall'Albo degli associ, i confratelli che mancano di rispetto in modo e parole offensivi verso i pretori e suoi Ufficiali subalterni, e contro il patto re spirituale, ciò tanto nella Chiesa, qua-

lo nel luogo delle adunanze. Similmente do lo  
i quali si busano del proprio affuso o con fatto  
o con paroliero qualche Confratello, colo-  
re che arrivano danni morali o materiali alla  
Pia Opera, coloro che serbano costumino toria-  
mento riprovevole rilapiati, e insinuagli  
li che sieno dalla pubblica autorità condan-  
nati a peni impunanti —

Art. 7<sup>o</sup> L'ammissione e l'espulsione dei Confratelli  
deve essere deliberata dall'Arciconfraterni-  
ta, appositamente convocata nell'adunanza  
generale, e per maggioranza assoluta di  
voti seguiti su proposta del Consiglio di Am-  
ministrazione —

### Capo III

#### Doenzi dei Confratelli

- Art. 8<sup>o</sup> Ogni confratello è in obbligo —
- 1<sup>o</sup> Tenere una buona condotta, e da onorevole ar-  
tadino — 2<sup>o</sup> Intervenire nelle adunanze ordi-  
narie straordinarie, appena sentirà l'an-  
vito della campana —
  - 3<sup>o</sup> Visitare il fratello infermo, ulteriormente sarà  
avvertito dal Presidente, o dal lettore spirituale.
  - 4<sup>o</sup> Cuorere subito all'esequie all'accompagna-  
mento del confratello estinto, dalla sua casa  
alla chiesa propria dell'Arciconfraternita,  
e da questa al camposanto —
  - 5<sup>o</sup> Assistere all'esequie ed ai suffraggi spiritu-  
ali del Confratello estinto —
  - 6<sup>o</sup> Soddisfare le contribuzioni, che in caso d'in-

34.

sufficienza dei redditi patrimoniali dell'Arco  
confraternita saranno stabiliti per ricevere,  
se i confratelli in bisogno, comunito con  
tributi per accorgere gli atti di pubblicabile  
neficenza

1º Ultimo attendendo con diligenza agli invia-  
nichi affidatigli, nel caso d'impedimento in-  
formerà il Presidente perché provveda a far  
le supplire —

#### Capo IV

##### Attribuzione dell'Arcoconfraternita

Art. 9º La Pia Arcoconfraternita ha le seguenti facoltà:

1º Accoglie e rifiuta l'ammissione dei nuovi as-  
sunti — 2º Espelle dal suo seno gli assunti  
nei casi sopra indicati —

3º Se legge, nomina e surroga nei casi previsti  
nel presente Statuto i componenti la sua am-  
ministrazione o rappresentanza —

4º Al modo di usare i beni patrimoniali, si  
adempie al fine dell'opera

5º Alle costituzioni di nuove opere —

6º Ed infine delibera su tutti gli oggetti che  
non sono di attribuzione dei fittori, e che  
non sono previsti nel presente Statuto —

#### Capo V

##### Amministrazione —

Art. 10. L'Amministrazione dell'Arcoconfraternita  
rimarappresentata da una commissione,  
sia corpo elettorale, composta di sei fatto-  
ri, due da listo dei civili, due dal listo dei

maestri, e due dal voto dei Mapari agricoltori  
dei due del voto dei civili, uno lo farà da Pre-  
sidente, ed i quattro moderari più votati —

Art. 11. Vota viene detta da tutti i confratelli che la  
compongono, e che han diritto a votare in Assem-  
blea generale, in un giorno del mese Novembre  
e di ogni anno, e puramente nella prima  
Domenica di detto mese, e varia a suffragio della  
maggiorenza per scrutinio segreto —  
Dura l'Amministrazione in Ufficio per un  
due, e comincia dal primo d' Gennaio al 31  
Diembre, si rinnova per intero, e possono esse  
r eletti per altro biennio, essa occupa il posto  
di onore nell' assemblea, nelle sue funzioni  
nelle proiezioni, e nell'esequie —

Art. 12. I componenti l' Amministrazione cessano  
l' Ufficio sulle stabilità uadue, chi surroga  
membri an tempo rimane in carica per  
quanto vi sarebbe stato il predeceppo —

Art. 13. Non possono assumere l' Ufficio, e ne deuaderan-  
no, quando l' avevano assunto quelli che vi pos-  
sono stati eletti senza prima averne renduto  
i conti della prudente amministrazione, o  
che abbiano liti pendenti coll' Anteriorità —

Art. 14. Gli asistenti, i disidenti, i fratelli, il gene-  
re di suo vero non potranno per contempo-  
nareamente elettori. Avverando questa  
incompatibilità andrà escluso il membro  
meno anziano, in paritaria età il più  
giovine, il nuovo eletto da quello che uide in  
Ufficio, in caso di elezione contemporanea

si avrà per anziano colui che nissero nel primo  
suffragio per maggior numero di voti, e quindi  
colui che ne ottiene maggior numero nei successivi  
seguenti a partite di voti, s'intenderà e  
cello, e si avrà per anziano il maggiore d'età.

Art. 15. I componenti l'amministrazione non pro-  
traranno ricevere gratificazioni, o rimunerazioni  
di sorta sul bilancio dell'Arciconfraternita -

## Capo VI

### Atribuzioni del Presidente

Art. 16. Il Presidente

- 1º S'udisce gli avvisi per la convocazione dell'Arciconfraternita, e sua amministrazione, ne presiede, e ne dirige l'adunanza
- 2º Cura l'eseguimento delle deliberazioni prese tanto dall'Arciconfraternita, che dalla rappre-  
sentanza
- 3º Dirige la corrispondenza, e sottoscrive  
e sorveglia la tenuta dei registri, e l'ademan-  
do degli affari
- 4º Provvede all'operanza delle leggi, e de-  
creti, all'unione degli ordinisupe-  
riori, all'adempimento dei susidi, alla distri-  
buzione dei legati, all'assistenza dei confrat-  
telli inferni, alle spese dei funerali del con-  
fratello extinto, al sacro culto della Chiesa, e al  
buon ordine dei confratelli nelle processioni
- 5º Provvede alle verificazioni di cause in presun-  
za del reperire, facendone risultare lo stato  
per atto verbale di rassegnarsi all'Amminis-

strazione dell'Arciconfraternita —  
6° Vigila che dopo le proprie presenti puntualmen-  
to di contatti nell'assunzione stabilito, provocandosi  
in caso di ritardo i provvedimenti suggeriti  
dall'Art. 22 del Regolamento 27 Novembre 1862.  
7° Sovrappiù l'andamento generale dell'Arcicon-  
fraternita, sospendendone in caso di urgenza  
gl'impiegati, rispondendo tosto all'Amminis-  
trazione si espone —  
8° Rappresentare in giudizio l'Arciconfraternita  
e stipularne in nome di questa i contratti privati,  
e da essa deliberati —  
9° Prendere infine in caso di urgenza tutte le misu-  
re conservatorie, delle quali informerà subito  
l'Amministrazione detta —  
Art. 17. Nei casi di mancanza, assenza, od impedi-  
mento del Presidente, lo svolgo temporanea-  
mente il ruolo tutore del culto dei civili, in  
caso di simultanea mancanza volgendo qualcu-  
no ben legge e vivere

## Capo VII

### Attribuzioni dei componenti l'Ammini- strazione

Art. 18. Spetta al Consiglio di Amministrazione:  
— 1° rappresentanza dell'Arciconfraternita col  
l'obbligo insolido fra i suoi membri, e quindi  
di essa —

- 1° Deliberare sui bilanci e nei conti annuali
- 2° Spedire sotto scure i mandati di paga —

- mento entro i limiti del bilancio
- 3° Determina sui contratti da farsi, salvo l'approvazione della Deputazione Provinciale nei casi dalla legge previsti
  - 4° Ripartisce i soldi fra i soci bisognosi, specialmente nelle loro infermità e infortuni di cui possono colpiti, purché non causati per propria cooperazione volontaria
  - 5° Fa la sommazione dei legati nel modo indicato all'Artº 2º, e ne adempie il sodisfo
  6. Cura, affinché vengano decentemente resi gli onori funebri al confratello extinto
  7. Nominare o novarai gl'impiegati addetti al servizio interno della Chiesa e curia paternitatis
  8. Sovviglia allo scatto adempimento del sacro culto della Chiesa, e gl'impiegati addetti al suo servizio
  9. Deliga uno o più confratelli avviani, in caso di vera necessità di rappresentarla nelle stipula degli atti pubblici, o uscita al Presidente, o da chi ne farà le veci, salvo i casi di approvarsi dall'autorità tutoria
  10. Riconosce la validità della curiazione da pressarsi dal Superioro per lo ammettare di determinarsi nel Regolamento di Amministrazione, e il servizio interno
  11. Determina il premio, retribuzione, o stipendio fisso da attribuirsi al Curiere medesimo nella misura da stabilirsi nello stesso Regolamento

- 12° Propone le modificazioni al presente Statuto Organico, formu i regolamenti di amministrazione, e di servizio interno -
- 13° Infine delibera su tutto gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite, e l'intervento dell'Opera Pia, che ne dipende, salvo ad ottenere la superior approvazione -

## Capo VIII

Adunanne, convocazioni, dotazioni, e deliberamenti

Art. 19. Le adunanne dell'Anticonfraternita in via ordinaria avranno luogo due volte l'anno: la prima in Aprile o Maggio, e la seconda in Settembre o Dicembre; e quelle del Consiglio di Amministrazione la prima Domenica d'ogni mese, ed in via straordinaria ogni volta che lo richiede il bisogno, per volere del Presidente, o per dimanda invisa di un terzo dei confratelli quando all'adunanza dei confratelli e di due membri dell'Amministrazione in quanto all'adunanza di quest'ultimi -

Art. 20. Le norme dell'Amministrazione sono valide de soltanto quando intervengono quattro membri di essa, quelle poi dell'Anticonfraternita sono valide qualora intervenga la metà dei suoi componenti; e ciò per la prima convocazione, nella seconda convocazione però che avrà luogo in altro giorno le delib.

37

razioni sono valide qualunque sia il numero degl'intervenuti —

- Art. 21. Se alcuno dei confratelli non intenderà pentirsi volto di agito alle fornate, senza legale giustificazione, verrà ammonito dal Presidente, e non mendandosi sarà espulso dall'Arciconfraternita. Se poi i componenti del Consiglio d'Amministrazione saranno subito rimpiccioliti —
- Art. 22. Le votazioni si fanno per voto ad udita, o a voti segreti — quelli concernenti persone debbono sempre essere presi in quest'ultima maniera.
- Art. 23. Le deliberazioni sono presa maggioranza di voti, in parità di voti la proposta intendeva respinta —
- Art. 24. Ogni membro dell'Arciconfraternita può fare quelle proposte che rivedutile di utilità farà menzione nel processo verbale per discutersi nella prossima fornata, salvo il caso di urgentissima ricognizione dal Presidente, o allora potranno discutersi durante la udita —
- Art. 25. Gli atti verbali delle deliberazioni tutto debbono essere sotto scritti dai membri dell'amministrazione, debbono poi venire autenticati dal Segretario, muniti dal visto del Presidente, se ne potrà rilasciare copia o dar copia a chiunque senza il permesso dell'Amministrazione, o dall'autorità governativa.
- Art. 26. È vietato a tutti i confratelli di prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro propri, o dei loro congiunti, o af-

ni sino al quarto grado invito, come pure di prendere parte direttamente, o indirettamente ai contratti di locazione, di esurione, di appalti, ed altro che si riferiscono ai beni dell' Arciconfraternita, ed all' opera che ne dipende

Art. 27. Neppure di loro potranno a titolo veruno ricevere assegnamenti, o remunerazioni di sortes sul bilancio dell' Arciconfraternita

Art. 28. Si condurre l' Amministrazione dorriesca attenendosi scrupolosamente a quanto viene previsto dalla Legge 5 Agosto 1862, e del relativo regolamento del Novembre stesso anno.  
Sarà quindi suoi obblighi principale:  
1º Sottrarre ogni anno i Bilanci, e rendere i conti nel modo più fruibile  
2º Rendere in continua evidenza l' attivita e passività dell' opera che amministra  
3º Rinnovare in tempi debiti le ipotezioni ipotecarie, e gli atti recogitorj dei consigli  
4º Sottoporre alla Departazione Provinciale gli atti, regolamenti, contratti, e deliberamenti soggetti all' approvazione di questo  
5º Pubblicare i bilanci prima di metterli ad esurione, informandone i cittadini, con apposito avviso all' Albo Pretorio del comune, ed accompagnandoli da tutti gli allegati e chiarimenti che possono interessare chiunque voglia esaminarli

- 6° Passignare alla fine di ciascun anno alla Deputazione Provinciale una relazione e sulla sul suo andamento morale, economico e dirittivo, e sull'andamento di cadauna pia Amministrazione, nonché sull'economia pubblica e sui miglioramenti conseguiti, su quelli conquisibili, e' altri simili particolarità —
- 7° Provvedere pella manutenzione dei nobili, pella conservazione degli stabili, capitali, ensi. &c. — pell'aumento dell'ingresso, per la solvibilità o convenienza di ridurre adabolire almeno delle spese per la conversione in rendita sul Dibito Pubblico consolidato, o di altro migliore impiego degli avanzi di cassa, di capitali provenienti da vendita di beni o altrimenti per la rivindicazione dei giusti diritti, per lo avviamento delle liti, per la reintegrazione in caso di turbato possesso, e per le servitù passive —
- 8° Prendere in attento esame sulla prima domenica dell'anno l'Inventory, facendone compilare gli Stati di variazione e trasmettendo allo stesso all' Autorità governativa, con il preavviso degli Art. 8. e 9 della Legge —
- Art. 29. La cifra annuale da collaudarsi in bilancio per soccorso ai confratelli in bisogno, e' altri erogazioni di beneficenza deve determinarsi dall' Accionfraternita —

Art. 30. In ogni caso di qualunque rogazione di  
necessità di beneficiario ed altro dovrà essere  
sempre comprovata. Eppure l'Amministra-  
zione è obbligata giustificare presso la Re-  
gione Provinciale col presentarle an-  
nualmente l'elenco dei beneficiari, debitamente  
ratificato dal Sindaco, accompagnato  
dalla ricevuta a firma del beneficiario stesso,  
o da altri due testimoni; se quelli non sappia-  
no, o non possono scrivere.

## Capo IX Impiegati

Art. 31. Per servizio dell'Arciconfraternita sono da-  
bili i seguenti impiegati —  
Un Segretario —  
Un Cappellano eletto dal numero di confratelli  
Un Inserviente —  
I quali presteranno servizio anche nell'in-  
kerese dell'Opera Pia speciali —

Art. 32. Il numero e lo stipendio degli impiegati non  
potrà essere autorizzato, senza l'approvazione  
dell'autorità tutoria, ed è vietato di concedere  
ad essi pensione, o qualunque specie di qua-  
ffazione, dovendo lo stipendio servir di loro  
vita di sufficienza riempita —

Art. 33. Le funzioni di Segretario possono venir  
disimpagnate da uno componente l'am-  
ministrazione, osservato in tal caso il  
disposto dell'Art. 15 —

Art. 34. Le incarichi ed attribuzioni speciali sono  
determinati nel regolamento di Amminis-  
trazione e di servizio interno  
discusso dall' Arciconfraternita di Santa  
Maria Maggiore Generale del di  
in fatto verbale di cui si unisce una più

Il Segretario

I Rettori

Natale Lentini

+ Andrea Lentini

+ Domenico Tonaro

+ Francesco Montano

+ Giovanni Sena.

L'anno Mille ottocento settantaquattro  
Il giorno ventiquattré del mese Ottobre  
In Spagna fanno

l'Arciconfraternita di Santa Maria Maggio-  
re di Spagna fanno si riunita in seduta nor-  
dinaria sotto la Presidenza del Sig. Dottor An-  
dro Lentini

Sotto l'appello nominale si sono trovati pre-  
senti: Numero cinquantatre Confratelli  
nelle persone dei Signori:

- 1º D. Antonio Alfieri - 2º D. Carmelo Narra
- 3º D. Francesco Spadola - 4º D. Salvadore Carbonaro
- 5º D. Natale Lentini - 6º D. Francesco Cigura - 7º D. Francesco Montano - 8º D. Giuseppe Lentino - 9º Giuseppe Meli-  
anti - 10 Domenico D'Adamo - 11 D. Francesco Lentini
12. D. Giuseppe Amico - 13 D. Giuseppe Maura 14 D. Fran-  
cesco Barone - 15 D. Francesco Gagliotta 16 D. Giovan-

ni Amico - 17 D. Giovanni Lino - 18 D. Francesco  
Alfieri - 19 D. Raimondo Adamo - 20 D. Giuseppe  
Della - 21 D. Giuseppe Santoccono - 22 D. Domenico -  
22 D. Salvatore Santoccono - 23 D. Michelangelo  
Santoccono - 24 Giambattista Catania - 25 D. Leo-  
poldo Hernandez - 26 D. Felice Palermo - 27 D. Vincenzo  
Maltese - 28 Giuseppe Caruso - 29 Giovanni  
D'Alfieri - 30 D. Giuseppe Alfieri - 31 Matteo Leon-  
tini Santoccono - 32 Vincenzo Romano - 33 D. Gio-  
vanni Gerardo - 34 Rosario Sampieri - 35 D. Pie-  
tro Alfieri Tronto - 36 Benedetta Hernandez - 37 D.  
Vincenzo Gerardo - 38 D. Matteo Molisanti - 39 D.  
Giacomo Capuano - 40 D. Carmelo Amico - 41 D. Vincenzo  
Denaro - 42 D. Giuseppe Lanza - 43 Antonino  
Cavira - 44 Giuseppe Alpieri Latri - 45 D. Pietro  
Santoccono - 46 D. Pietro Alpieri - 47 D. Nunzio  
Monada - 48 D. Concetto Lesa - 49 D. Mauro Sera-  
no - 50 D. Giuseppe Leonardi - 51 D. Carmelo Parronchi -  
52 D. Natale Leonardi Segretario -

Il Presidente trovato legge il numero hadichia-  
nato costituita l'adunanza ed ha invitato la Con-  
fraternita a discutere e deliberare sull'oggetto dei  
Statuti organici dell'Associazione -

### I Confratelli

visti lo Statuto organico

considerati che in esso sono benissimo comprese le  
disposizioni che riflettano l'organamento della re-  
genza ed il fine della fondazione della fin Apoietica  
Deliberano ad unanimità di voti per salvo sedu-  
ta di ritenere completo il lavoro, e di mettere al  
la sovrana approvazione per mezzo della Regia  
Prefettura di Siracusa,

della lettura della presente all'assemblea è  
approvata e salvo scritto

Andrea De Leontini - Salvatore Santacuccio - Antonio  
Alfieri - Michelangelo Santacuccio - Carmelo Garra-  
giombarista Cattaneo - Francesco Spadolà - Leopoldo Heer-  
nander - Salvatore Carbonaro - Felice Paterno - Natale  
Leontini - Vincenzo Maltsev - Francesco Sigure - Giu-  
seppe Baruso - Francesco Montecuccio - Giovannino Dr. Alfieri  
Giuseppe Santacuccio - Giuseppe Alfieri - Giuseppe Molli-  
santi - Natale Leontini - Santacuccio - Vincenzo d'Alario  
Vincenzo Romasi - Francesco Leontini - Dioniso Giummo  
Giuseppe Amico - Pietro Alfieri Fratello - Vincenzo Barone  
Benedetto Hernandez - Francesco Cugliotta - Innocenzo  
Gonnaro - Giovanni Amico - Matteo Mollicanti -  
Giovanni Leone - Stefano Capuano - Francesco Alfieri -  
Carmelo Amico - Raimondo Adamo - Vincenzo Denaro  
Giuseppe della - Giuseppe Santacuccio di Somma - Giuseppe Cicalo  
Antonino Coluccio - Giuseppe Alfieri Istruttore - Pietro Paolo  
Santacuccio - Pietro Alfieri - Mauro Monada  
Clemente Lessa - Mauro Lessa - Giuseppe Leontini  
Carmelo Porrometi - Natale Leontini Legittario  
Per copia conforme da servire per uso dell' am-  
ministrazione


Visti

H Presidente

Andrea Dr. Leontini

H Segretario

Natale Leontini



Magistro dell' Interno

Ufficio d' Archivio 1859.

W. M. Mijno

G. L. Mijno

Recogida conforme a la orden de suyo señor Infante de  
Asturias en 1859.



H. G. G. G.

S. G. G. G.